

CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

XXX^a LEGISLATURA - I^a DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

COMMISSIONE LEGISLATIVA DEI LAVORI PUBBLICI E DELLE COMUNICAZIONI

8.

RESOCONTO

DELLA RIUNIONE DI GIOVEDÌ 11 GENNAIO 1940-XVIII

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE **CASALINI**

INDICE

	<i>Pag.</i>
Disegno di legge (<i>Discussione e approvazione</i>):	
Istituzione di un « Comitato per le telecomunicazioni ». (<i>Modificato dal Senato</i>)	143
Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 ottobre 1939-XVII, n. 1697, che porta « limitazioni all'impiego dei conduttori elettrici di rame e sue leghe e dei sostegni e altre parti di materiale ferroso per impianti elettrici »	144

La riunione comincia alle 10.30.

PRESIDENTE comunica che sono in congedo i Consiglieri nazionali Cao di San Marco, Carretto, Cavallazzi, Crollalanza, Moro Aurelio, Pala e Rabotti.

Constata che la Commissione è in numero legale.

(*Intervengono alla riunione i Sottosegretari di Stato per le comunicazioni JANNELLI e MARINELLI*).

RAMPONE, *Segretario*, dà lettura del processo verbale della riunione precedente, che è approvato.

Discussione del disegno di legge: Istituzione di un « Comitato per le telecomunicazioni ». (398-B)

MAFFEZZOLI, *Relatore*, ricorda che nella riunione del 25 ottobre 1939-XVII, la Commissione approvò il disegno di legge relativo alla istituzione di un « Comitato per le telecomunicazioni ». Si prevedeva nell'articolo 2 che entro tre mesi al massimo dalla data di costituzione di tale Comitato sarebbero stati soppressi tutti i Comitati, le Commissioni e gli Enti che trattassero questioni concernenti le comunicazioni. Le relative attribuzioni sarebbero passate nelle competenze del Comitato per le telecomunicazioni.

È parso alla Commissione dei lavori pubblici e delle comunicazioni del Senato che tale articolo si prestasse ad una troppo lata interpretazione, perchè poteva ritenersi che dovessero essere soppressi anche i Comitati, le Commissioni e gli Enti che trattano questioni inerenti alle telecomunicazioni, ma sotto un diverso aspetto, e per fini ben distinti, che non interessano la difesa nazionale. Infatti, entro il limite di tre mesi al massimo dalla data di costituzione del Comitato per le telecomunicazioni, cadrebbero sotto il disposto dell'articolo 2 anche tutti gli Enti di carattere scientifico, culturale ed ammi-

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

nistrativo che si occupano delle telecomunicazioni.

Si è ritenuto pertanto necessario di formulare nel seguente modo l'articolo 2:

« Ai fini di cui all'articolo precedente, dalla data di costituzione del C. T., è in facoltà del Duce del Fascismo, Capo del Governo, di sopprimere, sentito o su proposta del C. T., i Comitati, le Commissioni e gli Enti che trattano questioni concernenti le telecomunicazioni anche se derivanti da leggi speciali. Dalla data di soppressione di detti Comitati, Commissioni ed Enti le relative attribuzioni passeranno nella competenza del C. T. ».

I motivi che hanno indotto la Commissione del Senato a proporre la modificazione dell'articolo 2 appaiono, a suo avviso, giustificati e quindi propone l'approvazione dell'articolo 2 nella sua nuova formulazione.

PRESIDENTE pone in discussione l'articolo 2 modificato dal Senato.

(È approvato).

Dichiara approvato il testo definitivo del disegno di legge. (*Vegi Allegato*).

Discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 ottobre 1939-XVII, n. 1697, che porta « limitazioni all'impiego dei conduttori elettrici di rame e sue leghe e dei sostegni e altre parti di materiale ferroso per impianti elettrici ». (472)

CHIESA, *Relatore*, osserva che il decreto-legge, la cui conversione in legge è sottoposta all'approvazione della Commissione, risponde alle necessità in cui il paese è venuto a trovarsi nelle attuali condizioni politiche internazionali. Il rame ed il ferro, nella misura normale, non possono attingersi alle risorse nazionali e, anche per il passato, hanno formato oggetto di importazione, che oggi, per varie ragioni, è resa molto difficile.

Trattandosi di un provvedimento che interessa la sicurezza nazionale non vi può essere dubbio sulla sua opportunità.

Ha creduto, sentite le organizzazioni tecniche e sindacali interessate, di concordare col Ministro dei lavori pubblici alcune aggiunte e modificazioni che, non solo non infrmano la sostanza del provvedimento, ma anzi tendono a limitare sempre più l'uso del rame, del ferro e dell'acciaio, e a sostituirli con altri materiali autarchici o semi-autarchici, quale l'alluminio ed altri.

PRESIDENTE avverte che il Ministro dell'aeronautica ha comunicato che accetta gli emendamenti.

JANNELLI, *Sottosegretario di Stato per le comunicazioni*, accetta gli emendamenti, i quali aggiungono altre limitazioni a quelle stabilite nel decreto-legge.

PRESIDENTE pone in discussione gli articoli del decreto.

BERNOCCO chiede la ragione della sospensione temporanea di dieci mesi, prevista nell'ultimo comma dell'articolo 1, dell'applicazione del decreto dalla data della sua entrata in vigore.

PRESIDENTE rileva che occorre dare all'industria il tempo necessario per la costruzione dei nuovi cavi.

VASELLI ROMOLO nota che, secondo la dizione della lettera a), il divieto sembrerebbe esteso anche alle installazioni delle linee interne per l'illuminazione degli appartamenti.

BLEINER osserva che per i conduttori e cavi nell'interno degli edifici le limitazioni sono previste alla lettera c) dell'articolo 1.

PRESIDENTE avverte che i divieti di cui all'articolo 1 riguardano linee aeree esterne di trasporto e distribuzione di energia elettrica.

(*Si approva l'articolo 1*).

All'articolo 2 il relatore ha proposto di aggiungere dopo il quarto alinea il seguente:

« ai conduttori nudi o coperti fino a 6 millimetri quadrati per derivazioni locali di utenti di energia elettrica, purchè le derivazioni non siano lunghe più di metri 50 ».

L'aggiunta considera anche le derivazioni di utenti telefonici.

(*Si approva l'articolo 2 con l'emendamento predetto*).

All'articolo 3 il relatore ha proposto di aggiungere alla fine della lettera o) le parole: « di potenza installata superiore a 500 kilowatt ».

L'aggiunta ha lo scopo di fare una discriminazione delle piccole cabine di trasformazione urbane per le quali è difficile, dato l'ingombro degli apparecchi, fare strutture di cemento armato.

(*Si approva l'articolo 3 con l'emendamento predetto*).

All'articolo 4, dopo il secondo alinea, il relatore ha proposto di aggiungere il seguente:

« per le paline in tubi di ferro o acciaio infisse nei fabbricati e ai piedi in cemento armato per i sostegni in legno ».

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

CHIESA, *Relatore*, osserva che si tratta delle paline per la distribuzione e dei piedi in cemento armato ben noti. Un tempo, al posto delle paline in tubi di ferro o acciaio, si adoperavano aste di legno che necessariamente, perchè resistessero, dovevano avere notevoli dimensioni. A parte la questione estetica, è da rilevare che per fissare queste paline di legno occorrono tante mensole che sorpassano il peso del tubo di ferro o di acciaio. Inoltre le paline di legno col tempo marciscono e devono essere sostituite. È quindi consigliabile, per ragioni di economia, l'uso delle paline in tubi di ferro o acciaio.

(Si approva l'emendamento).

PRESIDENTE. Sempre all'articolo 4, dopo il terzo alinea, il relatore ha proposto di aggiungere il seguente:

« per i sostegni di cui ai commi h) ed i) ricuperati dalle condutture e circuiti esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto e reimpiegati tali e quali ».

(Si approva l'emendamento).

Allo stesso articolo 4, comma secondo, il relatore ha proposto di sostituire alle parole: « e i sostegni e relativi elementi vengano costruiti fuori d'opera, » le altre: « e i sostegni e relativi elementi siano centrifugati oppure vibrati ».

(Si approva l'emendamento).

Allo stesso articolo 4 il relatore ha proposto di aggiungere al penultimo comma il seguente periodo:

« È pure consentito l'impiego di laminati di ferro omogeneo per le sole membrature lavoranti a flessione, quando l'impiego del ferro non porta a un quantitativo di materiale ferroso superiore a quello conseguibile con l'acciaio ».

VASELLI ROMOLO rileva che in luogo del ferro omogeneo, le cui disponibilità sono scarse, si potrebbe usare, in minore quantità, il ferro acciaiato, che esiste sul mercato.

CHIESA, *Relatore*, osserva che i costruttori hanno interesse ad usare il ferro omogeneo.

VASELLI ROMOLO nota che il ferro acciaiato sostituisce il ferro omogeneo con una percentuale di impiego inferiore del 45 per cento. Si potrebbe quindi dire: « laminati di ferro omogeneo o acciaiato ».

PRESIDENTE esprime l'avviso che se è consentito di adoperare ferro omogeneo, tanto più sarà consentito l'impiego del ferro acciaiato.

BLEINER propone di sopprimere la parola: « omogeneo ».

JANNELLI, *Sottosegretario di Stato per le comunicazioni*, si associa alla proposta.

(Si approva l'emendamento con la soppressione della parola « omogeneo ». L'articolo 4 è approvato con i predetti emendamenti).

PRESIDENTE all'articolo 5 il relatore ha proposto di aggiungere in fine le seguenti parole: « o di tracciato, nonchè per esaurire le scorte accertate. Tra le opere in corso di ultimazione sono da considerarsi anche le linee autorizzate per due o più terne di conduttori non ancora tutte installate. Anche il limite di tensione di cui ai commi h) ed i) dell'articolo 3 potrà formare oggetto di deroga in quei casi ove i sostegni in laminati, profilati e tubi di acciaio richiedano un quantitativo di materiale ferroso non superiore a quello richiesto dal cemento armato ».

Pone ai voti l'articolo 5 con tale emendamento.

(È approvato — Si approvano anche gli articoli 7 e 8).

All'articolo 9, primo comma, il relatore ha proposto di sostituire alle parole: « entrerà in vigore due mesi dopo » le altre: « entrerà in vigore sei mesi dopo ».

CHIESA, *Relatore*, osserva che i due mesi di cui all'articolo 9 decorrono dalla data di pubblicazione del decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, e cioè dal 24 novembre 1939-XVIII. Il decreto sarebbe quindi entrato in vigore il 24 gennaio. Ora è necessario un certo tempo per fare l'accertamento delle scorte e per dare le disposizioni necessarie alla costruzione dei conduttori di alluminio. Essendo già trascorsi quasi due mesi dalla pubblicazione del decreto, ha ritenuto opportuno di proporre la proroga della sua applicazione fino al 24 maggio prossimo.

PRESIDENTE avverte che il Governo ha accettato l'emendamento, anche tenuto conto che la produzione dell'alluminio è in via di sviluppo.

(Si approva l'articolo 9 ed ultimo del decreto).

Pone ai voti l'articolo unico che converte in legge il Regio decreto-legge 12 ottobre 1939-XVII, n. 1697, con le modificazioni accettate dal Governo e testè approvate.

(È approvato).

Dichiara approvato il disegno di legge. *(Vedi Allegato).*

La riunione termina alle 11.30.

ALLEGATO

TESTO DEI DISEGNI DI LEGGE APPROVATI

Istituzione di un « Comitato per le telecomunicazioni ». (398-B)

ART. 1.

Per predisporre, disciplinare, coordinare e controllare tutti i provvedimenti per il pronto ed ordinato passaggio dalla organizzazione e funzionamento in pace all'organizzazione e funzionamento in guerra delle comunicazioni telegrafiche, telefoniche e radioelettriche, e per dirigere, coordinare e controllare, in caso di emergenza, le attività di tutti gli enti comunque preposti alle comunicazioni stesse, è istituito, presso il Ministero delle comunicazioni, nel quadro della legge 8 giugno 1925, n. 969, sulla organizzazione della Nazione per la guerra, un « Comitato per le telecomunicazioni », che d'ora innanzi sarà denominato: C. T.

Durante lo stato di emergenza le deliberazioni del C. T. sono sottoposte alle decisioni del Duce del Fascismo, Capo del Governo e Presidente della Commissione Suprema di Difesa.

ART. 2.

Ai fini di cui all'articolo precedente, dalla data di costituzione del C. T., è in facoltà del Duce del Fascismo, Capo del Governo, di sopprimere, sentito o su proposta del C. T., i Comitati, le Commissioni e gli Enti che trattano questioni concernenti le telecomunicazioni anche se derivanti da leggi speciali. Dalla data di soppressione di detti Comitati, Commissioni ed Enti le relative attribuzioni passeranno nella competenza del C. T.

ART. 3.

Il C. T. è presieduto dal Ministro per le comunicazioni ed è composto:

- a) da due rappresentanti dei Ministeri della guerra, della marina, dell'aeronautica, delle comunicazioni e della cultura popolare;
- b) da un rappresentante dei Ministeri degli affari esteri e dell'interno, del Partito

Nazionale Fascista, del Ministero dell'Africa Italiana, dell'Ufficio del Capo di Stato Maggiore Generale, della Commissione Suprema di difesa, del Comitato di mobilitazione civile.

Nel caso che il C. T. tratti argomenti che interessano altri Ministeri, il Presidente inviterà tali Ministeri ad inviare un loro rappresentante.

È data facoltà al Duce del Fascismo, Capo del Governo, di variare la composizione del C. T. ogni qual volta lo ritenga necessario.

ART. 4.

Alla diretta dipendenza del Presidente del C. T. funziona una Segreteria permanente, la quale, in base alle direttive ed ordini del Presidente, studia le varie questioni, raccoglie e coordina tutti gli elementi relativi alle questioni stesse che debbono essere sottoposte al C. T. e ne notifica agli interessati le decisioni.

ART. 5.

La Segreteria è retta da un generale del Regio esercito o da un ammiraglio della Regia marina o da un generale della Regia aeronautica. Ad essa Segreteria sono addetti ufficiali e personale del Regio esercito, della Regia marina, della Regia aeronautica e funzionari ed impiegati del Ministero delle comunicazioni.

Le spese per i detti personali rimangono a carico delle rispettive amministrazioni.

ART. 6.

Il Segretario è nominato con decreto del Duce del Fascismo, Capo del Governo.

ART. 7.

Alle spese occorrenti per il funzionamento del C. T. verrà provveduto con apposito stanziamento da iscriversi, con decreto del Ministro per le finanze, sullo stato di previsione dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi.

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 ottobre 1939-XVII, n. 1697, che porta « limitazioni all'impiego dei conduttori elettrici di rame e sue leghe e dei sostegni e altre parti di materiale ferroso per impianti elettrici ». (472)

ARTICOLO UNICO.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 12 ottobre 1939-XVII, n. 1697, che porta « limitazioni all'impiego dei conduttori elettrici di rame e sue leghe e dei sostegni e altre parti di materiale ferroso per impianti elettrici », con le seguenti modificazioni:

All'articolo 2, dopo il 4° alinea, è aggiunto il seguente:

ai conduttori nudi o coperti fino a 6 millimetri quadrati per derivazioni locali di utenti di energia elettrica, purchè le derivazioni non siano lunghe più di metri 50.

All'articolo 3, alla fine della lettera o), sono aggiunte le parole: di potenza installata superiore a 500 kilowatt.

All'articolo 4, dopo il 2° alinea, è aggiunto il seguente:

per le paline in tubi di ferro o acciaio infisse nei fabbricati e ai piedi in cemento armato per i sostegni in legno.

All'articolo 4, dopo il 3° alinea, è aggiunto il seguente:

per i sostegni di cui ai commi h) ed i) ricuperati dalle condutture e circuiti esi-

stenti alla data di entrata in vigore del presente decreto e reimpiegati tali e quali.

All'articolo 4, secondo comma, alle parole: e i sostegni e relativi elementi vengano costruiti fuori d'opera. *sono sostituite le altre:* e i sostegni e relativi elementi siano centricati oppure vibrati.

All'articolo 4, penultimo comma, è aggiunto il seguente periodo:

È pure consentito l'impiego di laminati di ferro per le sole membrature lavoranti a flessione quando l'impiego del ferro non porta a un quantitativo di materiale ferroso superiore a quello conseguibile con l'acciaio.

All'articolo 5 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: o di tracciato, nonchè per esaurire le scorte accertate. Tra le opere in corso di ultimazione sono da considerarsi anche le linee autorizzate per due o più terne di conduttori non ancora tutte installate. Anche il limite di tensione di cui ai commi h) ed i) dell'articolo 3 potrà formare oggetto di deroga in quei casi ove i sostegni in laminati, profilati e tubi di acciaio richiedano un quantitativo di materiale ferroso non superiore a quello richiesto dal cemento armato.

All'articolo 9, primo comma, alle parole: entrerà in vigore due mesi dopo, *sono sostituite le altre:* entrerà in vigore sei mesi dopo.